

1° TAPPA SULL'APPLICAZIONE DEL D.P.C.M. 26 luglio 2011 - L'EQUIPOLLENZA

1. Il Decreto del Presidente Del Consiglio del 26 luglio 2011 è ora al vaglio degli uffici preposti di ogni Regione che dovranno predisporre procedure omogenee per dar il via alle Conferenze dei Servizi ,per tale compito dovranno coinvolgere le Associazioni maggiormente rappresentative di ogni categoria professionale, per valutare ogni domanda e relativo curriculum con le dovute disposizioni di eventuale recupero di compensazione della Formazione.
 2. In qualità di presidente ALL ho perso contatto con Assessorato alla sanità della Regione Lombardia quale punto di riferimento per l'assegnazione dell'equivalenza al fine di sapere in ordine alle modalità di presentazione delle istanze.(art 7 comma2).
 3. Il funzionario responsabile della procedura da me contattato mi ha comunicato che per gennaio verranno pubblicate le procedure i tempi e sarà approntata la modulistica prestampata.
 4. Mi è stato assicurato che al fine di approntare tutto ciò, per le logopediste, avverrà un incontro con la associazione ALL al fine di meglio attagliare le direttive del Decreto del Presidente Del Consiglio del 26 luglio 2011 alla realtà della Lombarda.
2. Per quanto concerne Finalità ed effetti del riconoscimento l'Art. 4. pare estremamente chiaro
 - a. Il riconoscimento dell'equivalenza e' effettuato ai fini dell'esercizio professionale, sia subordinato che autonomo.
 - b. L'accesso alla formazione post-base e' comunque subordinato al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
 - c. Il riconoscimento dell'equivalenza non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto automatico sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro gia' instaurati al momento del riconoscimento, nonché sul relativo trattamento economico.

Per ora una lettura attenta del Decreto si può evincere :

1. La procedura per il riconoscimento dell'equivalenza si avvia su istanza dell'interessato, e deve essere inoltrata alla Regione ..omissis.. che ha formalmente autorizzato e svolto sul proprio territorio il corso al termine del quale e' stato conseguito il titolo di cui si chiede la valutazione ai fini dell'equivalenza.

A tutto questo si può aggiungere che l'art. 17 comma 1 della L. n. 240/2010 (c.d. "riforma Gelmini") ha esteso la possibilità di appellarsi "dottore in Logopedia" anche ai soggetti in possesso di diploma di scuola diretta a fini speciali e di diploma universitario in Logopedia. Nella fattispecie, equipara i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del d.p.r. n.162/1982, conseguiti al termine di un corso di durata triennale e i diplomi universitari istituiti ai sensi della l. n. 341/1990, purché della medesima durata, alle lauree di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del decreto ministeriale n. 509/1999. La nuova norma non modifica nulla dal punto di vista dell'esercizio professionale, né da quello della prosecuzione degli studi, né nella denominazione contrattuale nelle dotazioni organiche delle aziende sanitarie. (Come riportato nel sito FLI)